

Convenzione ambientale relativa al progetto di sostituzione dell'unità 8 della Centrale di Tavazzano e Montanaso con un nuovo modulo a ciclo combinato tra EP Produzione S.p.A., Regione Lombardia, i Comuni di Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, Mulazzano, Galgagnano, Boffalora d'Adda, Lodi, Lodi Vecchio, San Zenone al Lambro, Sordio e la Provincia di Lodi,

PREMESSO CHE:

1. EP Produzione S.p.A. a socio unico è proprietaria ed è il soggetto gestore della Centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso (la "**Centrale**"), ubicata nel territorio dei Comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco, e costituita da due moduli a ciclo combinato con tre turbogas, alimentati a gas naturale per una potenza installata pari a circa 1.140 MWe e da un'unità convenzionale da 320 MWe alimentabile a gas naturale denominata "unità 8", quest'ultima autorizzata, ma attualmente non in esercizio;
2. EP ha dato avvio alla procedura di rinnovamento della Centrale tramite la sostituzione della citata unità 8, con un nuovo modulo a ciclo combinato della potenza elettrica pari a circa 800 MWe (il "**Nuovo Modulo**");
3. EP, pertanto, ha concluso in data 29 maggio 2020 un contratto EPC per la realizzazione del Nuovo Modulo con una società leader nel settore ossia con Ansaldo Energia S.p.A. (di seguito "**Ansaldo**");
4. ai sensi di quanto disposto dalla legge 23 agosto 2004 n. 239 (c.d. "**Legge Marzano**"), la Regione, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione della Centrale oggetto del rinnovamento o trasformazione hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;
5. ritenuto di individuare quali ambiti rilevanti per gli interventi di cui alla presente Convenzione, oltre ai territori dei Comuni sede di impianto, anche i seguenti Comuni contermini: Casalmaiocco, Mulazzano, Galgagnano, Boffalora d'Adda, Lodi, Lodi Vecchio, San Zenone al Lambro e Sordio.
6. l'articolo 1, ai commi 36 e 37, della Legge Marzano stabilisce i criteri per la determinazione del contributo compensativo che la Regione sede degli impianti provvede a ripartire tra (i) i comuni sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40% del totale, (ii) i comuni contermini in misura proporzionale per il 50% all'estensione del confine e per il 50% alla popolazione, per un importo non inferiore al 40% del totale, (iii) la provincia ove ha sede l'impianto;
7. in relazione a quanto disposto dalla sopra menzionata disposizione, intervengono al presente atto EP Produzione S.p.A. in qualità di soggetto proponente, la Provincia di

Lodi, Regione Lombardia ed i Comuni di Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, Mulazzano, Galgagnano, Boffalora D'Adda, Lodi, Lodi Vecchio, San Zenone al Lambro e Sordio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti rappresentanti di

EP Produzione S.p.A. a socio unico (di seguito “**EP**”) con sede in Roma, via Vittorio Veneto 74, C.F. e P.IVA 13243061002, rappresentata dall'ing. Luca Giovanni Alippi nato a [•] in data [•] nella sua qualità di Amministratore Delegato come da verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del [•] in autentica Notaio [•] in data [•] rep. n. [•], che si allega alla presente scrittura;

Comune di Montanaso Lombardo – in qualità di comune sede d'impianto – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione;

Comune di Tavazzano con Villavesco – in qualità di comune sede d'impianto – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione;

Provincia di Lodi – in qualità di provincia sede d'impianto, nonché delegata dalla Regione Lombardia per determinare e ripartire i contributi fra i comuni contermini a quelli ove è ubicata la Centrale, C.F. [•], rappresentata dal Presidente pro tempore [•] nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione, (congiuntamente, le “**Parti**”).

Comune di **Casalmaiocco** – in qualità di comune contermini – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione;

Comune di **Mulazzano** – in qualità di comune contermini – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione;

Comune di **Galgagnano** – in qualità di comune contermini – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione;

Comune di **Boffalora D'Adda** – in qualità di comune contermini – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione;

Comune di **Lodi** – in qualità di comune contermine – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione;

Comune di **Lodi Vecchio** – in qualità di comune contermine – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione;

Comune di **San Zenone al Lambro**– in qualità di comune contermine – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione;

Comune di **Sordio** – in qualità di comune contermine – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore [•], nato a [•] il [•], autorizzato con apposito atto consiliare n. [•] del [•] che in copia conforme si allega alla presente convenzione; (congiuntamente, le “**Parti**”)

Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima rappresentata dall'Assessore all'Ambiente e Clima;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1.1. La presente convenzione (la “**Convenzione**”) disciplina i rapporti tra EP, in qualità di soggetto proponente e soggetto attuatore e gli enti pubblici territoriali indicati in epigrafe, in relazione al rinnovamento della Centrale di Tavazzano/Montanaso realizzato mediante la messa a regime del Nuovo Modulo a ciclo combinato in sostituzione dell'unità 8 (il “**Rinnovamento**”) per il quale sono stati rilasciati i seguenti Decreti: N.145 del 16/04/2021 di Valutazione di Impatto Ambientale (“**VIA**”) (**Allegato 1**), N. 263 del 25/06/2021- del Ministero della Transizione Ecologica Aggiornamento AIA (“**AIA**”) (**Allegato 1bis**) ed è in fase di emissione l'Autorizzazione Unica del Ministero dello Sviluppo Economico (AU). La presente convenzione ha natura novativa di ogni altro rapporto obbligatorio tra le parti, da intendersi estinto ai sensi dell'art. 1230 c.c.

1.2 Si precisa, altresì, che le obbligazioni di cui agli artt. 20.7 e 20.9 avranno efficacia dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività di Rinnovamento che è, convenzionalmente, tra le Parti identificata nell'avvio dell'attività di palificazione delle sottofondazioni del Nuovo Modulo (di seguito, l’“**Inizio dei Lavori**”).

1.3 EP si impegna a informare tempestivamente le altre Parti in merito all'avvenuto Inizio dei Lavori.

1.4 Si fissa in anni sette (7) la durata della presente Convenzione fra le parti con decorrenza dalla data di messa in esercizio commerciale del nuovo Gruppo.

ART. 2 ASSETTO DEFINITIVO DELLA CENTRALE

2.1 Obiettivo primario della presente Convenzione è definire l'assetto finale e definitivo della Centrale.

2.2 La potenza elettrica a regime sarà pari a circa 1.940 MWe, fatta salva la possibilità di un futuro impegno di fonti rinnovabili, nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa ambientale ed in accordo con le Amministrazioni locali.

2.3 È tassativamente esclusa la possibilità di utilizzo di combustibili fossili diversi dal gas naturale e di incenerire rifiuti.

ART. 3 SCANSIONE TEMPORALE DELLA TRASFORMAZIONE DEL SITO PRODUTTIVO

La trasformazione dell'impianto dovrà avvenire, indicativamente, con le seguenti tempistiche:

- Entro 22 mesi dall'Inizio dei Lavori si prevede il c.d. "first firing" della Nuova Unità.
- Entro 28 mesi dall'Inizio dei Lavori si prevede l'entrata in esercizio commerciale del Nuovo Modulo.

ART.4 GARANZIE SULL'EFFETTUAZIONE DELLE BONIFICHE

EP dovrà conformarsi alle indicazioni autorizzative e degli enti di controllo locali (Regione, Provincia, Comune e ARPA) con particolare riguardo alle prescrizioni sulle bonifiche in essere.

ART. 5 ELEMENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE GENERALI

Con riferimento ai lavori di Rinnovamento, EP si impegna a utilizzare e impiegare le migliori tecniche disponibili sul mercato, al fine di abbassare e migliorare l'impatto ambientale dell'impianto in generale e in particolare, rispetto alle emissioni in atmosfera di NOx, CO e NH₃ e al rumore, secondo quanto previsto dal Decreto N.145 del 16/04/2021 di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica (**Allegato 1**), nonché in ottemperanza alle disposizioni impartite con decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 263 del 25 Giugno 2021- Aggiornamento AIA (**Allegato 1bis**)

ART. 6 DESTINAZIONE AREA BONIFICA GRUPPI 1 -4

Nell'area ex gruppi 1, 2, 3 e 4, compatibilmente a vincoli ambientali, alla destinazione urbanistica dell'area e alle necessità tecniche, in vista della prossima conclusione della procedura di bonifica ambientale in corso, è prevista la piantumazione della stessa.

La bonifica è attualmente in corso secondo quanto stabilito dalle disposizioni impartite nell'ambito delle procedure autorizzative, e seguirà gli aggiornamenti che verranno adeguati a quanto previsto dal decreto AIA del Ministero della Transizione Ecologica n.263 del 25 Giugno 2021 (art.1 comma 2).

ART. 7 QUALITÀ DELL'ARIA E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE – CESSIONE DEI DATI

EP, in conformità con quanto definito dalla normativa Nazionale e Regionale si impegna a rendere disponibili al Comune di Montanaso Lombardo, di Tavazzano con Villavesco, a tutti gli altri Comuni sottoscrittori e alla Provincia di Lodi i dati relativi alle emissioni in atmosfera ed altri dati di interesse ambientale con adeguati livelli di dettaglio e periodicità, approvando sin da ora la loro diffusione pubblica. Le modalità per la produzione di tali dati saranno concordate in un apposito accordo: nel dettaglio oltre alla relazione generale annuale dei dati emissivi in atmosfera, nel rendere pubblici con cadenza mensile sul Sito della Provincia di Lodi i dati emissivi di NO_x, CO e NH₃, emessi al camino e dei dati rilevati sul territorio dalle attuali centraline di rilevamento al suolo site presso i Comuni aderenti alla presente convenzione, oltre alla centralina ubicata in Abbadia Cerreto.

In sinergia con la Provincia di Lodi, ARPA Lombardia e CNR, EP Produzione si impegna nel supportare nell'ambito del Progetto "SUPER SITI" di ARPA Lombardia ogni aspetto sinergico nella direzione delle misure e delle campagne analitiche dei PM ricadenti sul territorio lodigiano e con particolare riferimento all'analisi, alla distribuzione ed all'andamento nel tempo della composizione delle PM non solo sulla Città Capoluogo ma anche nelle zone diverse dal Capoluogo ove insistono sorgenti emissive di interesse come le Centrali Termoelettriche, gli impianti industriali e gli allevamenti ed insediamenti agricoli intensivi a partire dai Comuni del territorio maggiormente interessati.

Alla luce delle rilevanze analitiche che verranno condivise a seguito di tale progettualità potranno essere valutate, su indicazione di ARPA Lombardia, tutte le eventualità di potenziamento delle centraline di rilevazione degli inquinanti sul territorio provinciale.

EP Produzione si impegna, in sinergia con Provincia e gli Enti Sanitari Regionali preposti, a contribuire all'attivazione di opportuni Screening Sanitari a favore della popolazione circa l'incidenza e la distribuzione delle malattie oncologiche al polmone sul territorio provinciale ed a partire dai cittadini presso i Comuni di Sito ed i Comuni Contermini (ivi incluso il Comune di San Zenone al Lambro, aderente alla Convenzione e sito nell'area di competenza della Città Metropolitana di Milano), facendosi carico dei costi per un ammontare di Euro 90.000,00

ART. 8 RUMORE

Con riferimento ai lavori di Rinnovo, EP, in conformità con la Valutazione di Impatto Ambientale e con quanto definito dalle specifiche autorizzazioni, si impegna a realizzare campagne di rilevazione dell'impatto acustico periodiche durante la fase di cantiere (da definire con i Comuni e ARPA) e al termine del cantiere una specifica rilevazione dell'impatto acustico presso i punti da concordare tenendo conto delle prescrizioni VIA e AIA, della zonizzazione di Comuni e di specifiche loro indicazioni. Al fine del miglioramento dell'impatto

acustico presso i recettori più sensibili potranno essere riutilizzati i terreni ricavati dagli scavi eseguiti per la realizzazione dell'opera, ad esempio con realizzazione terrapieni piantumati, ciò anche al fine di limitare il traffico veicolare per il trasporto all'esterno della centrale.

ART. 9 ILLUMINAZIONE

EP, in conformità con quanto definito dalle specifiche autorizzazioni, si impegna a migliorare l'impatto luminoso della centrale nel suo complesso e a fornire alle Parti uno studio redatto da soggetti professionisti terzi a supporto del citato miglioramento.

ART.10 POLVERI E ALTRI EFFETTI SULL'AMBIENTE

Con riferimento ai lavori di Rinnovamento, EP si impegna a contenere la produzione di polveri nell'ambito dei lavori di costruzione e demolizione, che interessano l'impianto. Oltre a quanto prescritto dalle autorizzazioni vigenti, i Comuni potranno convocare tavoli tecnici allo scopo di monitorare l'andamento dell'impatto ambientale durante le fasi di lavorazione.

ART. 11 VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL SITO

EP si impegna a verificare la potenzialità del sito di Tavazzano-Montanaso ai fini dell'ubicazione di ulteriori servizi e dipartimenti della Società, non legati alla produzione. Di tale verifica dovranno essere informati con cadenza almeno triennale i Comuni interessati e la Provincia di Lodi.

ART. 12 IMPRENDITORIA LOCALE

EP, nel rispetto delle leggi vigenti e di principi di adeguatezza tecnico ed economica, promuoverà nella realizzazione delle opere previste, il coinvolgimento dell'imprenditoria locale, riconoscendo ad essa la priorità nell'attribuzione delle commesse.

ART. 13 TRASFORMAZIONE IMPIANTISTICA – ASPETTI OCCUPAZIONALI

Per la realizzazione dei lavori di Rinnovamento EP si impegna a favorire, per quanto nella propria disponibilità l'impiego di manodopera e tecnici locali, ogniqualvolta possibile, da parte di Ansaldo a supporto ed integrazione del personale trasferista della stessa, il tutto nel rispetto delle specializzazioni richieste da Ansaldo stessa. A tal fine EP potrà anche concludere accordi, ove possibile, con i centri pubblici per l'impiego della Provincia di Lodi e comunque considerando i territori di tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

ART. 14 MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI ESISTENTI

EP si impegna ad adottare, di intesa con le organizzazioni sindacali, tutte le misure necessarie ad ammortizzare adeguatamente le conseguenze che potranno essere determinate dall'impiego delle nuove tecnologie. Qualora il riassetto della Centrale a regime dovesse configurarsi con un minor impiego rispetto al personale attuale, EP si impegna ad utilizzare il

periodo transitorio per adottare le necessarie iniziative di salvaguardia occupazionale, con le parti sindacali.

ART. 15 SICUREZZA – LOGISTICA E GESTIONE DEL CANTIERE – OPERE DI MITIGAZIONE

Durante l'attività di cantiere EP dovrà porre la massima attenzione e garantire il minor disagio ai lavoratori, alla popolazione in generale e in particolare agli abitanti della Frazione Muzza, anche attraverso la realizzazione di opere provvisorie o definitive.

ART. 16 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

EP si impegna a contribuire alla realizzazione di corsi professionali curati da centri formativi accreditati miranti alla riqualificazione professionale della manodopera locale impegnata nella costruzione della Centrale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione e alla sicurezza degli apprendisti e dei lavoratori precari.

Nell'ambito delle attività di Informazione a favore del Territorio, EP Produzione si impegna a organizzare almeno una volta l'anno per tutta la durata della presente convenzione, a richiesta delle amministrazioni firmatarie momenti culturali sulle tematiche ambiente, salute, sicurezza industriale e protezione civile in sinergia sia con i plessi scolastici della Città Capoluogo sia con gli Istituti scolastici presenti presso i Comuni sottoscrittori.

ART. 17 IMPATTO SULLA VIABILITÀ

EP si impegna inoltre a provvedere a propria cura e spese alla riparazione degli eventuali danni alla viabilità provinciale utilizzata nel corso dei lavori, qualora sia dimostrato tramite idonea valutazione congiunta che tali danni siano stati arrecati dai veicoli impiegati per la realizzazione del Rinnovo della Centrale, in misura strettamente proporzionale al danno arrecato.

ART. 18 REGISTRAZIONE

La Convenzione è soggetta a registrazione a cura del segretario comunale di Montanaso Lombardo.

ART. 19 VERIFICA ADEMPIMENTI

Al fine di consentire la verifica degli adempimenti della presente Convenzione tra EP, i Comuni e la Provincia, viene riconosciuta la necessità e l'utilità di incontri periodici tra le Parti con cadenza almeno annuale.

ART. 20 CONTRIBUTI COMPENSATIVI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE MARZANO

20.1 EP, a seguito della messa a regime del Rinnovo della Centrale, si impegna a versare per 7 anni nelle modalità *infra* specificate, a far data dalla messa in esercizio commerciale del Rinnovo della Centrale, l'importo annuale di Euro [1.152.000,00] per

un totale complessivo di Euro [8.064.000,00], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 36, della Legge Marzano.

20.2 L'importo complessivo del contributo sopra menzionato è stato determinato sulla base di un coefficiente pari Euro 0,24 per ogni MWh di energia prodotta, per una potenza elettrica pari a 800 MWe, e un numero di ore annue medie di funzionamento pari a 6.000, per 7 anni di esercizio.

20.3 Il contributo, nella misura determinata all'art. 20.1, sarà dovuto a prescindere dall'energia elettrica effettivamente prodotta annualmente, in quanto lo stesso è stato determinato in relazione al numero di ore annue medie di funzionamento ipotizzate.

20.4 Il contributo di cui all'art. 20.1. verrà corrisposto ogni anno fino al raggiungimento del settimo anno, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di Entrata in esercizio Commerciale del nuovo modulo.

20.5. Il contributo di cui all'art. 20.1. verrà ripartito secondo le seguenti quote percentuali determinate in conformità ai criteri della Legge Marzano e corrisposto come segue:

- a) al Comune di Montanaso Lombardo e al Comune di Tavazzano con Villavesco spetterà per 7 anni un contributo annuo di Euro [460.800] (pari al 40% dell'importo di cui all'art.20.1) a suo volta ripartito per il 60%, per un importo pari a Euro [276.480] a favore del Comune di Montanaso Lombardo e per il 40%, per un importo pari a Euro [184.320] a favore del Comune di Tavazzano con Villavesco;

ai Comuni Contermini spetterà per 7 anni un contributo annuo di Euro 460.800,00 pari al 40% dell'importo di cui all'art.20.1 che verrà ripartito in misura proporzionale al 50% all'estensione del confine e per il 50% alla popolazione (**Allegati 2 -3-4**); alla Provincia di Lodi l'importo annuale di Euro [230.400,00] pari al 20% dell'importo di cui all'art. 20.1.

20.6 Oltre al contributo di cui all'art. 20.1, EP si impegna a erogare il contributo compensativo di cui all'art. 1, comma 5, della Legge Marzano in favore dei Comuni sede della Centrale e alla Provincia di Lodi nella misura di [Euro 5.600.000,00] per la realizzazione di opere a sostegno delle comunità locali, della mobilità sostenibile, interventi di forestazione, interventi per l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico, il miglioramento e l'educazione ambientale, nonché per interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale.

20. 7 Il contributo compensativo aggiuntivo ambientale e territoriale di cui all'art. 20.6 verrà ripartito secondo le seguenti quote percentuali:

- A) al Comune di Montanaso Lombardo e al Comune di Tavazzano con Villavesco: [Euro 4.200.000,00] pari al 75% da suddividersi a sua volta come segue: [Euro 2.520.000,00] al Comune di Montanaso Lombardo (60%) ed [Euro 1.680.000,00] al Comune di Tavazzano con Villavesco (40%).

B) alla Provincia di Lodi: [Euro 1.400.000,00] pari al 25% del contributo compensativo ambientale e territoriale di cui all'art. 20.6

20.7 bis Viene costituito apposito fondo gestito dalla Provincia di Lodi, sentito l'organo consultivo (costituito dai rappresentanti dei Comuni aderenti alla presente Convenzione) destinato alla concretizzazione delle progettualità strategiche territoriali con il coinvolgimento degli attori istituzionali presenti sul territorio (Parco Adda Sud – Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana) volte a realizzare nuove aree di forestazione, alla valorizzazione di realtà ecologiche esistenti (PLIS, connessioni ecologiche), alla progettazione di percorsi di fruizione naturalistici ed ambientali di connessione ecologica e di mobilità dolce, anche utilizzando tracciati già esistenti.

L'organo consultivo verrà insediato entro 1 mese dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Tale fondo è costituito dall'importo ricevuto dalla Provincia di Lodi ai sensi dell'art. 20.7 Lett. B, nonché dalla cessione da parte di tutti gli Enti interessati, degli introiti derivanti dall'applicazione della Legge Marzano nella misura di una annualità (Euro 1.152.000).

I Comuni, quindi, con la sottoscrizione della presente convenzione, accettano di cedere alla Provincia di Lodi, per le finalità sopra descritte, le somme derivanti dall'applicazione della Legge Marzano per la prima annualità.

Detti importi verranno pertanto versati direttamente alla Provincia di Lodi.

L'organo consultivo di cui al primo comma ha competenze anche propositive e verifica la concordanza degli interventi approntati secondo gli indirizzi espressi nel primo comma del presente articolo, con le disposizioni e la *ratio* della L.239/2004.

Tale organo consultivo, si intende regolarmente e validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

20.7 ter I Comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano, si impegnano inoltre a destinare il 25 per cento del contributo ricevuto ai sensi dell'art. 20.6 e 20.7, alla realizzazione di interventi di natura strettamente ambientale, sulla cui esecuzione vigilerà la Provincia di Lodi.

20.8 Il contributo compensativo ambientale e territoriale di cui all'art. 20.6 verrà corrisposto da EP con le seguenti modalità:

- 20% alla data dell'inizio lavori;
- all'inizio lavori verrà altresì versata, in via anticipata, alla Provincia di Lodi, la somma corrispondente ad una annualità di applicazione della Legge Marzano secondo quanto previsto dagli artt. 20.1 e 20.7 bis (Euro 1.152.000,00);
- 20% entro il primo semestre 2022;

- 40% entro 30 giorni dalla data di Entrata in esercizio Commerciale del nuovo Modulo;
- 20% ad un anno dalla data di Entrata in esercizio Commerciale del nuovo Modulo.

20.9 Inoltre, EP prende atto dell'applicabilità delle tabelle oneri dei Comuni sede della Centrale. In applicazione di tali disposizioni EP dovrà corrispondere un ulteriore contributo compensativo pari a Euro [836.000,00] per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché per compensazioni e riequilibrio ambientale in relazione allo smaltimento rifiuti che potranno essere prodotti per la realizzazione del Nuovo Modulo. Il contributo è stato determinato sulla base di una s.l.p. di mq 40.000 (relativa al Nuovo Modulo) moltiplicato per il coefficiente previsto alla voce "Industria / Artigianato", pari a Euro 20,90/mq quanto previsto dalle tabelle oneri dei Comuni interessati. Così come concordato tra i Comuni, EP verserà, alla data di Inizio dei Lavori, il suddetto importo secondo le seguenti percentuali:

- 60% al Comune di Montanaso Lombardo;
- 40% al Comune di Tavazzano con Villavesco.

ART. 21 SUBENTRO DI NUOVA PROPRIETÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso di variazione dell'assetto proprietario della Centrale, EP si impegna a comunicare e trasferire ufficialmente e integralmente gli impegni della presente Convenzione al nuovo proprietario, dandone comunicazione formale agli Enti firmatari della stessa, che – in esito a tale trasferimento – dovranno liberare EP.

Letto, firmato e sottoscritto

[DATA]

EP Produzione S.p.A. a socio unico

Provincia di Lodi

Comune di Montanaso Lombardo

Comune di Tavazzano con Villavesco

Comune di Lodi Vecchio

Comune di Casalmaiocco

Comune di Mulazzano

Comune di Galgagnano

Comune di Boffalora D'Adda

Comune di Lodi

Comune di San Zenone al Lambro

Comune di Sordio

Regione Lombardia

N. [...] di repertorio